



Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

RISOLUZIONE N. 66623 DEL 24 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisito professionale – Amministratore società

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede se un soggetto, amministratore di una società S.R.L. operante nel settore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta all'attività di intrattenimento e svago (sala giochi, VLT), possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Evidenzia, al riguardo, che il soggetto in discorso ha esibito prova della propria attività lavorativa tramite busta paga con inquadramento co.co.co con data di assunzione dal 30-12-2008, nonché tramite iscrizione INAIL, laddove però non sono evidenziate le ore lavorative, né la qualifica ricoperta.

Evidenzia, altresì, che da una verifica effettuata il medesimo soggetto risulta iscritto alla gestione separata INPS dall'1-6-2015, con la conseguenza che non risulterebbe maturato il periodo necessario all'acquisizione del requisito professionale.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 riconosce il possesso del requisito a che ha *"... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado*



dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Il dettato normativo richiede espressamente la condizione di "dipendente qualificato" e, altresì, che tale qualifica sia debitamente comprovata dalla iscrizione all'INPS.

Il soggetto in questione è inquadrato come co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Su tale inquadramento la scrivente Direzione Generale ha già avuto modo di esprimersi (cfr. nota n. 30239 del 13-2-2012), evidenziando che i co.co.co. definiscono il lavoratore non come un dipendente ma come un collaboratore autonomo, con la conseguenza che il medesimo gode di più ampia autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, quasi al pari di un libero professionista.

Pertanto, ad avviso della scrivente, il lavoratore assunto con contratto co.co.co. non può considerarsi ai fini lavorativi un "dipendente" e di conseguenza la pratica professionale svolta non può dare luogo all'acquisizione del titolo professionale indispensabile per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Nella nota citata, però, è stato evidenziato che nella vieta che il Comune, nella propria autonoma valutazione e previa specifica verifica delle caratteristiche del rapporto contrattuale, accertato il carattere di prevalenza, qualificazione e durata della prestazione contrattuale (ivi compresa una presenza nel luogo di lavoro comparabile mediamente a più del 50% di quella di un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, comprovata anche da regolare iscrizione previdenziale), possa riconoscere, comunque, alla prestazione stessa un valore qualificante, tenuto conto della necessità di interpretare la norma in termini tali da non renderla illegittima per violazione dei principi costituzionali di equità e ragionevolezza e tenuto conto del quadro normativo complessivo che dalla stessa deriva che, ad esempio, già qualifica a questi fini come equivalente alla prestazione di lavoro dipendente quella del socio lavoratore e del coadiutore familiare.

Fermo quanto sopra, in conclusione, stante la circostanza che il soggetto in discorso non risulta iscritto all'INPS per almeno due anni negli ultimi cinque, la scrivente non può che rilevare il non maturamento del periodo necessario all'acquisizione del requisito professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)